

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2018, n. 715

Comune di Bitonto (BA). Deliberazione del C.C. n.33/2016: "Adozione variante al PRG per modifiche all'art. 22 delle NTA in esecuzione di apposito atto di indirizzo di cui alla Delibera C.C. n.111/07.10.2015". Parere di compatibilità paesaggistica ed approvazione.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Strumentazione Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai rispettivi Dirigenti della Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:

“””Il Comune di Bitonto (BA), dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 866 del 22.02.1980, ha adottato una variante, ai sensi dell'art.15 della L.R.56/80, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 17.03.2016 avente ad oggetto "Adozione variante al PRG per modifiche all'art. 22 delle NTA in esecuzione di apposito atto di indirizzo di cui alla Delibera C.C. n.111/07.10.2015".

Con nota protocollo n.11745 del 23.03.17 il Comune di Bitonto ha trasmesso la suddetta Deliberazione unitamente alla seguente documentazione:

- Petizione popolare riguardante la richiesta di modifiche all'art.22 del NTA del vigente PRG
- Copia del rende noto e delle pubblicazioni avvenute sui quotidiani
- Relazione sull'esame delle osservazioni pervenute
- nota prot.n.4905 del 7.02.2017 di attestazione di esclusione dalla procedura VAS
- copia del BURP con pubblicazione della Determinazione n.28 dell'1.03.2017
- copia dell'art.22 delle NTA del PRG

A. ASPETTI URBANISTICI

Contenuti della proposta di variante

La variante proposta riguarda la modifica all'art.22 delle NTA del Piano Regolatore Generale relativamente alla possibilità di realizzare impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi in zona agricola E/1, nonché discariche di rifiuti solidi urbani in cave già esaurite ecc.. previste dal PRG vigente.

Il Comune di Bitonto con la proposta di variante, oggetto della presente istruttoria, modifica le NTA eliminando questa possibilità.

Detta variante è stata adottata a seguito di petizione popolare che ha evidenziato la contraddizione, nelle NTA del PRG vigente, tra l'attività agricola e/o agro-silvo-pastorale consentita nelle zone agricole e la possibilità di insediare indiscriminatamente impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi.

In particolare la variante propone di modificare l'ultimo capoverso dell'art.22.1c così come si riporta di seguito:

	NTA	Proposta di variante alle NTA
Art. 22.1c	(...omissis) Infine nelle zone agricole E/1 è ammessa la costruzione di impianti pubblici riferentisi a reti di telecomunicazioni, di trasporto energetico, di acquedotto e fognature, impianti di trattamento e smaltimento rifiuti solidi e, in generale, opere di riconosciuto interesse regionale. Per quanto attiene in particolare le discariche di rifiuti solidi urbani le stesse sono consentite in cave già esaurite e con le limitazioni di cui all'art.22.1.a.	(...omissis) Infine nelle zone agricole E/1 è ammessa la costruzione di impianti pubblici riferentisi a reti di telecomunicazioni, di trasporto energetico, di acquedotto e fognature, impianti di trattamento e smaltimento rifiuti solidi e, in generale, opere di riconosciuto interesse regionale. Per quanto attiene in particolare le discariche di rifiuti solidi urbani le stesse sono consentite in cave già esaurite e con le limitazioni di cui all'art.22.1.a.

Istruttoria regionale

La Delibera del Consiglio Comunale risulta regolarmente pubblicata e, così come si evince dalla nota prot.n.11745 del 23/03/2017, non è pervenuta al Comune di Bitonto alcuna osservazione.

In riferimento agli aspetti urbanistici si ritiene che la variante proposta possa essere approvata, considerata la

espressa volontà comunale di eliminare la contraddizione tra la possibilità di realizzare impianti di trattamento e smaltimento rifiuti e le finalità dell'articolo 22 delle NTA del PRG che perseguono la tutela e conservazione dell'ambiente, la promozione del territorio e le produzioni agricole.

Si precisa inoltre che le suddette valutazioni si riferiscono esclusivamente agli aspetti relativi alla pianificazione urbanistica del territorio comunale; il presente provvedimento non esclude previsioni rivenienti dalla pianificazione regionale settoriale sovraordinata o quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di rifiuti.

Si ritiene inoltre che, poiché la modifica proposta dalla variante alle NTA non comporta nuove opere edilizie, non risulta esservi un'incidenza propria sull'assetto idrologico e sulle condizioni geo-morfologiche del territorio comunale rispetto alle previsioni pianificatorie già vigenti.

B. ASPETTI PAESAGGISTICI

Con nota prot. n. 5968 del 25/07/2017 il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il Parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015, che si riporta testualmente di seguito:

"omissis

(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE)

EVIDENZIATO CHE, Il Comune di Bitonto (BA), è dotato di PRG, approvato con DGR n. 866/1980 ed adeguato alla LR 56/80 con DGR n. 1015/2005.

A seguito della petizione popolare del 10.06.2015, riguardante l'art. 22 delle NTA del PRG che disciplina le "Zone Agricole E", il Comune di Bitonto con Deliberazione del 17.03.2016 n. 33, avente oggetto: "Adozione Variante al PRG per modifiche all'art 22 delle NTA in esecuzione di apposito atto di indirizzo di cui alla delibera C.C. n. 111/07.10.2015", ha così deliberato:

"2) Di adottare apposita variante alle NTA del PRG, nei termini che seguono:

a) dall'Art. 22.1 c), penultimo capoverso delle N.T.A. del vigente PRG, vengono eliminate le parole: "... impianti di trattamento e smaltimento rifiuti solidi..."

b) dallo stesso Art. 22.1 c), viene eliminato l'intero ultimo capoverso: "Per quanto attiene in particolare le discariche di rifiuti solidi urbani le sfesse sono consentite in cave già esaurite e con le /imitazioni di cui all'art. 22.1a

3) Di dare atto che il testo modificato - rispettivamente del penultimo ed ultimo capoverso dell'art. 22.1 e) - a seguito dell'adozione della presente variante, è trascritto come di seguito:

Infine nelle zone agricole E/1 è ammessa la costruzione di impianti pubblici riferentisi a reti di telecomunicazioni, di trasporto energetico, di acquedotto e fognature, ~~impianti di trattamento e smaltimento rifiuti solidi e~~, in generale, opere di riconosciuto interesse regionale.

~~Per quanto attiene in particolare alle discariche di rifiuti solidi urbani la stesse sono consentite in cave già esaurite e con le limitazioni di cui all'art. 22.1.a)~~

"Omissis"

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Premesso che il PRG di Bitonto non risulta adeguato al vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi dell'art 97 delle NTA, per l'approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale o ad approvazione regionale è necessario ai sensi dell'art. 96 valutare la compatibilità al PPTR verificando in particolare la coerenza dello variante con:

a) Il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;

- b) *la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito di riferimento;*
- c) *gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all'art. 6;*
- d) *i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.*

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della Variante in oggetto, dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che le aree interessate dalla Variante ricadono nell'Ambito Territoriale "La Puglia centrale" ed in particolare nelle Figure Territoriali denominate "La conca di Bari e il sistema radiale delle lame" e "La piana olivicola del nord barese".

Nel merito Bitonto con Palo del Colle, Bitetto, Sannicandro di Bari, Adelfia e Noicottaro costituiscono i centri di seconda corona del capoluogo pugliese, storici borghi a vocazione rurale e capisaldi dell'entroterra olivato del barese. Il valore paesaggistico - ambientale del contesto in esame, è rilevabile nel rapporto tra le componenti storiche insediative che strutturano il sistema radiale dei centri minori e le componenti strutturanti il tipico paesaggio rurale della piantata olivicola attraversata dalle numerose lame, solchi carsici per il deflusso delle acque piovane. A tale sistema ambientale ed ecologico, si relaziona anche lo storico sistema insediativo del territorio rurale aperto, con la presenza delle masserie e di edilizia minore, che collocandosi prevalentemente lungo il tragitto delle lame, caratterizzano il paesaggio di riferimento.

Ciò premesso nella scheda d'ambito tra i fattori di rischio delle figure territoriali e tra le trasformazioni in atto maggiormente impattanti che riguardano direttamente l'alterazione e la compromissione dei profili morfologici e del territorio rurale, le cave, la costruzione di impianti tecnologici, e le discariche rappresentano elementi di vulnerabilità delle figure territoriali. Nel merito si rappresenta che la Variante del PRG di Bitonto, propone delle modifiche dell'art. 22.1.c delle NTA del PRG allo scopo di non consentire nelle zone agricole E/1 la costruzione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti solidi nonché la previsione di discariche di rifiuti solidi urbani in cave già esaurite.

Tutto ciò premesso si ritiene di poter rilasciare per la Variante al PRG per la modifica dell'art. 22 delle NTA così come adottata con Delibera di CC n. 33 del 17.03.2016, il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR. "

C. ASPETTI AMBIENTALI

In relazione agli aspetti ambientali si evidenzia che il Comune di Bitonto con nota prot.n.4905 del 7/02/2017 ha attestato la procedura di esclusione dalla VAS e che il Servizio VAS della Sezione Ecologia della Regione Puglia, con Determinazione del Dirigente del Servizio n.28 dell' 01/03/2017, ha verificato la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del R.R. 18/2013, dichiarando *"assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante al PRG per modifiche all'art.22 delle NTA"*.

Tutto ciò premesso, sulla scorta delle sopra esposte risultanze istruttorie ai punti A, B e C, qui in toto condivise, si propone alla Giunta il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, e l'approvazione definitiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980, della Variante normativa al PRG del Comune di Bitonto adottata con D.C.C, n.33 del 17/03/16."""

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della lr. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla lr. n.28/2001 e ss.mm.ii.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- **DI RILASCIARE** il parere di compatibilita paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR sulla Variante normativa al PRG adottata dal Comune di Bitonto con D.C.C. n.33/2016;
- **DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE**, ai sensi dell'art.16 della L.R.n. 56/1980, la variante adottata dal Comune di Bitonto con Del. di C.C. n. .33/2016;
- **DI PRENDERE ATTO** che il Servizio VAS della Sezione Ecologia della Regione Puglia con Determinazione n.28/2017 ha verificato la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del R.R. 18/2013, dichiarando assolti gli adempimenti in, materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante .oggetto d'esame;
- **DI DEMANDARE** al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bitonto;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (a cura del SUR)

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO